



**COMUNE DI RESCALDINA
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO**

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DEL
CANONE UNICO PATRIMONIALE
PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO
PUBBLICO, L'ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA
ED IL CANONE MERCATALE**

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	4
Articolo 1 – Disposizioni comuni.....	4
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....	5
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale.....	5
Articolo 3 - Funzionario Responsabile.....	5
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari.....	5
Articolo 5 – Autorizzazioni.....	5
Articolo 6 - Anticipata rimozione.....	5
Articolo 7 - Divieti e limitazioni.....	6
Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	6
Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.....	7
Articolo 10 – Presupposto del canone.....	7
Articolo 11 - Soggetto passivo.....	7
Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone.....	7
Articolo 13 – Definizione di insegna d'esercizio.....	8
Articolo 14 - Criteri per la determinazione del canone.....	8
Articolo 15 – Dichiarazione.....	9
Articolo 16 - Pagamento del canone.....	10
Articolo 17 – Rimborsi e compensazione.....	11
Articolo 18 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni.....	11
Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	11
Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari.....	12
Articolo 21 – Riduzioni.....	13
Articolo 22 - Esenzioni.....	13
CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	15
Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni.....	15
Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni.....	15
Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette.....	15
Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni.....	15
Articolo 27 - Canone sulle pubbliche affissioni.....	16
Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo.....	17
Articolo 29 - Riduzione del canone.....	17
Articolo 30 - Esenzione dal canone.....	17
Articolo 31 - Pagamento del canone.....	17
Articolo 32 - Norme di rinvio.....	18
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	19
Articolo 33 – Disposizioni generali.....	19
Articolo 34 - Funzionario Responsabile.....	19
Articolo 35 - Tipologie di occupazioni.....	19
Articolo 36 - Occupazioni abusive.....	19
Articolo 37 - Domanda di occupazione.....	20
Articolo 38 – Termine per la conclusione del procedimento amministrativo.....	21
Articolo 39 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.....	21

Articolo 40 – Occupazioni temporanee ricorrenti.....	22
Articolo 41 - Obblighi del concessionario.....	22
Articolo 42 - Durata dell'occupazione.....	23
Articolo 43 - Titolarità della concessione o autorizzazione.....	23
Articolo 44 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....	23
Articolo 45 - Modifica, sospensione, revoca o rinuncia della concessione o autorizzazione.....	23
Articolo 46 - Rinnovo della concessione o autorizzazione.....	24
Articolo 47 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	24
Articolo 48 - Classificazione delle strade.....	24
Articolo 49 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	24
Articolo 50 - Modalità di applicazione del canone.....	25
Articolo 51 - Passi carrabili.....	26
Articolo 52 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione.....	26
Articolo 53 – Posizionamento contenitori per la raccolta degli indumenti usati.....	27
Articolo 54 – Chioschi.....	28
Articolo 55 - Soggetto passivo.....	28
Articolo 56 - Agevolazioni.....	28
Articolo 57 - Esenzioni.....	28
Articolo 58 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....	29
Articolo 59 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee.....	29
Articolo 60 - Accertamento e riscossione coattiva.....	30
Articolo 61 - Rimborsi.....	30
Articolo 62 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni.....	30
Articolo 63 - Attività di recupero.....	31

CAPO V – CANONE MERCATALE..... 32

Articolo 64 – Disposizioni generali.....	32
Articolo 65 - Funzionario Responsabile.....	32
Articolo 66 - Domanda di occupazione.....	32
Articolo 67 - Criteri per la determinazione del canone.....	32
Articolo 68 - Classificazione delle strade.....	32
Articolo 69 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	32
Articolo 70 - Occupazioni abusive.....	33
Articolo 71 - Soggetto passivo.....	33
Articolo 72 - Versamento del canone.....	33
Articolo 73 - Accertamento e riscossione coattiva.....	33
Articolo 74 - Rimborsi.....	33
Articolo 75 - Indennità - Maggiorazioni - Sanzioni.....	34
Articolo 76 - Attività di recupero.....	34
Articolo 77 – Disposizioni finali e transitorie.....	34
Articolo 78 – Entrata in vigore del regolamento.....	35

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1– Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, nonché il canone per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso al 3/12/2020.
4. Continua ad applicarsi il Regolamento Pubblicità ed il relativo Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 25/05/2007
5. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornaliere:
 - a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a nove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno;
 - c) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - d) le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al successivo art. 15 comma 1, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - e) Per la pubblicità temporanea o giornaliera effettuata con locandine, gonfaloni, cartelli e simili, la durata minima di esposizione è stabilita in giorni 30; per la pubblicità effettuata con striscioni che attraversano strade o piazze, la durata è fissata in periodi di 15 giorni, eventualmente ripetibili.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2- Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 3- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4- Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per la diffusione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Articolo 5– Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione si fa rinvio al Regolamento Pubblicità Piano generale degli impianti pubblicitari.

Articolo 6- Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i

provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. È assolutamente vietata qualsiasi tipo di esposizione che utilizzi:
 - a) immagini e frasi che incitino alla violenza e/o che esplicitamente o allusivamente contengano frasi sessiste volgari e/o discriminatorie rispetto a genere, razza, cultura o religione;
 - b) immagini e frasi che in qualsiasi modo possano promuovere qualsiasi tipo di gioco d'azzardo, intendendosi per tale ogni gioco, lotteria, scommessa o concorso pronostico che consiste nell'effettuare una puntata, scommessa o impiego di denaro o di altri beni al fine di ottenere un vincita al verificarsi di un evento futuro, sia in caso di gioco d'azzardo sia tramite operatori fissi, sia tramite operatori on line, anche se in possesso di regolare concessione amministrativa rilasciata dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS). Sono esclusi dal divieto: i concorsi a premi, indetti ai sensi di quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, indetti da associazioni o fondazioni, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile o dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, lotterie nazionali;
 - c) Immagini, frasi e simboli in contrasto con i principi costituzionali e in particolare con quelli presenti negli Artt. 2, 3, 6, 8 e 10 della costituzione stessa.
2. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
3. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma dei vigenti Regolamenti di Polizia Urbana e della Pubblicità
4. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 8- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.
4. Il Comune non assume alcuna responsabilità, sia in sede civile che penale, per eventuali infrazioni, danni o altro che, in conseguenza dei mezzi pubblicitari esposti possano derivare a persone o cose.
5. Il Comune resta sollevato da ogni responsabilità derivante dall'eventuale infrazione alle disposizioni di legge e regolamentari.

Articolo 9– Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva o in assenza della dichiarazione di cui al successivo articolo 15 comma 1, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite da soggetti non autorizzati o affisse in luoghi diversi da quelli definiti dall'Ente.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 18, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 10– Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Articolo 11- Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza o dispone del mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13– Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente opachi, luminosi o illuminati che siano esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, attività di commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.
3. sono da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 14- Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico della zona e dell'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti moltiplicatori e le tariffe relativi alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed indicati nell'**allegato 2** del presente regolamento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.
4. Ai fini dell'applicazione del canone unico di diffusione, il territorio comunale è suddiviso in due zone. Per le esposizioni pubblicitarie realizzate in ZONA 2, la tariffa base è determinata ai sensi di quanto previsto dai commi 826 e 827 della legge 160/2019. Le tariffe per le esposizioni pubblicitarie, di cui all'art. 1 c. 5 lett. d), e) ed f), al comma 5 del presente articolo, all'art. 19 c. 5, all'art. 20 commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, poste in essere, visibili o percepibili dalle strade, vie o piazze rientranti nell'elenco di cui all'**allegato 1)** del presente Regolamento, sono classificate in "ZONA 1" e maggiorate del 150 %; tutte le restanti strade vie o piazze sono classificate in "categoria normale".

Nel caso in cui il messaggio pubblicitario ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento al canone corrispondente alla categoria più elevata.

5. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore di cui all'allegato 2) in relazione ai seguenti criteri:
 - a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.;
 - b) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore ad 1 mq.
6. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il canone determinato dal precedente comma, lettera b), è maggiorato in relazione ai seguenti criteri:
 - a) del 50,00% per la diffusione pubblicitaria con superficie tra 5 mq. e 8 mq.;
 - b) del 100,00% per la diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8 mq.
7. Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone, come determinato dal precedente comma 5, è maggiorato del 100,00%
8. Le tariffe di cui ai commi precedenti del presente articolo, ed inerenti le esposizioni di mezzi pubblicitari effettuate su suolo pubblico, realizzate sia in zona 1 che in zona 2, sono soggette a maggiorazione del:
 - a) 15,00%, per installazioni di mezzi pubblicitari stabili/permanenti;
 - b) 100,00%, per installazioni di mezzi pubblicitari temporanei.
9. Per le casistiche disciplinate dall'art. 19 del presente Regolamento (in questo caso, solo se venissero realizzate mediante occupazione di suolo pubblico, sia in zona 1 che in zona 2) le tariffe sono maggiorate del 100,00%.
10. Per le casistiche disciplinate dall'art. 20 del presente Regolamento (in questo caso, solo se venissero realizzate mediante occupazione di suolo pubblico, sia in zona 1 che in zona 2) le tariffe sono maggiorate del 30,00%.

Articolo 15– Dichiarazione

1. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) tutte le esposizioni pubblicitarie **non** rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992)
2. Il modello di dichiarazione, predisposto dal Comune o dal soggetto che gestisce il canone, deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio comunale competente o in caso di concessione, al concessionario tramite Posta Elettronica Certificata, raccomandata A/R o a mano. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune o al concessionario prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente o il soggetto che gestisce il canone, procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi salvo denuncia di cessazione che deve essere perentoriamente presentata entro il 31/01; tale pubblicità si

intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

Articolo 16- Pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016 e ss.mm.i, così come aggiornato dall'art. 1 c. 786 e successivi, L.160/2019
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
3. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
5. Per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 31 gennaio 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
6. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 17– Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate su richiesta scritta del contribuente. Il funzionario responsabile comunica in tempo utile l'eventuale l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali.

Articolo 18- Maggiorazioni - Indennità – Sanzioni

1. Sulle somme omesse, anche parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi Legali.
2. Qualora il pagamento del canone sia eseguito spontaneamente dopo la scadenza prevista, ma comunque entro 30 giorni, il concessionario estingue il debito pagando contestualmente l'importo dovuto, maggiorato del 3,00%, mentre se il versamento complessivo fosse effettuato entro sei mesi dal termine originario e non fossero già iniziate le attività di accertamento da parte del Comune o del concessionario, la maggiorazione sarà pari al 3,75% **se versata contestualmente al canone dovuto.**
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento. Se l'occupazione abusiva è realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, l'importo dell'indennità è calcolato a partire dal giorno della loro installazione o dal momento nel quale viene accertata l'installazione; negli altri casi l'occupazione abusiva si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente quello in cui è stata accertata la violazione.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono

recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

5. Le sanzioni ed indennità di cui ai precedenti commi 1 e 2, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento delle entrate.

Articolo 19- Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato, il canone dovuto è stabilito nell'**allegato 2** del presente Regolamento. La pubblicità è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, il canone di diffusione è dovuto per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatarî che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo i seguenti criteri:
 - a) autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg;
 - b) autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg;
 - c) motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie.

Per i veicoli circolanti con rimorchio il canone di cui al presente comma è raddoppiato.

4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
5. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sono sottoposti ad autorizzazione. Nel momento in cui diventano statici, ovvero nel caso in cui la sosta si protragga per un periodo superiore a due ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, oppure tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
6. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana, il canone è dovuto nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 20- Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone nella misura prevista nell'**allegato 2** del presente Regolamento.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone nella misura prevista nell'**allegato 2** del presente Regolamento.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura prevista nell'**allegato 2** del presente Regolamento.

4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone nella misura prevista nell'allegato 2 del presente Regolamento.
5. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o della sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica il canone indipendentemente dal numero dei messaggi per metro quadrato di superficie e per anno solare nella misura prevista nell'allegato 2 del presente regolamento.
6. Per la pubblicità di cui al comma precedente effettuata per conto proprio dell'impresa, il canone dovuto è diminuito in misura del 50%.
7. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche, effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, nella misura prevista nell'allegato 2 del presente regolamento. Qualora la durata avesse durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera ridotta del 50,00%.

Articolo 21– Riduzioni

1. Salvo i casi di esenzione specificati nel successivo articolo 22, il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50% per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti che non utilizzano animali, e di beneficenza.
2. Le pubblicità di cui al comma precedente, beneficiano della riduzione a condizione che non riportino l'indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale e o che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.

Articolo 22- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - d) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - e) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - f) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - g) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

- h) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- j) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- k) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 '(attività sportiva dilettantistica), rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- l) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- m) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

Articolo 23- Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 25/07/2017;
3. La superficie da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari a mq. 51 corrispondente al 30% della superficie disponibile.
4. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari mq 119 corrispondente al 70% della superficie disponibile.

Articolo 24- Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Rescaldina costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 25- Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da apposito contratto, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 26- Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o il gestore del servizio ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita o della data di uscita prenotata; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto. Decorso tale termine, il canone sarà dovuto integralmente.
8. Il Comune o il gestore del servizio sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, per ciascuna commissione. E' tuttavia previsto un importo minimo, per ciascuna commissione, la cui misura è stabilita nell'**allegato 2** del presente Regolamento
10. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 27- Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti, è calcolata in base alla zona ove il manifesto viene affisso in base alla suddivisione delle zone previste dall'allegato 1 ed è quella prevista dell'**allegato 2** del presente regolamento, determinata secondo i seguenti criteri:
 - manifesti con superficie fino ad 1,00 mq;
 - manifesti con superficie superiore ad 1,00 mq.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. La durata minima di esposizione è pari a 10 giorni, con possibilità di ulteriori periodi di almeno 5 giorni.
4. La tariffa base del canone per l'affissione, determinata secondo i criteri stabiliti dai commi precedenti, è maggiorata nei seguenti casi:
 - a) del 50,00% per richieste di affissione di manifesti inferiori a cinquanta fogli;
 - b) del 100,00% per richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente dal committente tra quelli indicati nell'elenco degli impianti adibiti al servizio fino ad un massimo del 30,00.% della superficie disponibile.

Le maggiorazioni di cui alle lettere a), b), sono cumulabili tra loro.

Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive
 - le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
 - Le affissioni eseguite fuori dai luoghi a ciò destinati dal Comune;
2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
3. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e maggiorazioni previste dall'articolo 18 del presente Regolamento.
4. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, come previsto dall'articolo 9 comma 3 del presente regolamento, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x100 è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto deaffisso o coperto.

Articolo 29- Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sulle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino la indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale e o che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.

Articolo 30- Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Rescaldina e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti di scuole pubbliche concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 31- Pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016 e ss.mm.i, così come aggiornato dall'art. 1 c. 786 e successivi, della L.160/2019.

Articolo 32- Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento Pubblicità e del relativo Piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33– Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 34- Funzionario Responsabile

3. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
4. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 35- Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono annuali o permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono giornaliere o temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 36- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - per le quali è stata emessa la revoca o l'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
- 1 bis In tutti i casi nei quali il richiedente deposita la richiesta di autorizzazione ma proceda all'occupazione prima del rilascio della stessa, non si applica la maggiorazione del canone previsto dal successivo comma 4, purché sia sanabile. Tali occupazioni non sono considerate abusive ma sono soggette solamente alle violazioni previste dal Codice della Strada.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione con apposito verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 58 si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di

accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 37- Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni superiori alle 4 ore, deve essere inoltrata ~~30~~ **20** giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni inferiori alle 4 ore deve essere inoltrata **almeno** ~~40~~ **3** giorni **lavorativi** prima dell'inizio della medesima.
4. L'Ufficio competente ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso, il numero di telefono, l'indirizzo PEC e indirizzo e-mail;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA il numero di telefono, l'indirizzo PEC e indirizzo e-mail;;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione (data inizio occupazione e data fine occupazione) espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
 - g) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - h) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione;
 - i) l'impegno del richiedente di adottare tutte le misure idonee affinché l'occupazione non comporti intralcio al traffico ed alla viabilità;
 - j) la dichiarazione del richiedente di assumere a proprio carico l'eventuale responsabilità civile e penale per danni a persone e cose derivati dall'occupazione in essere;
 - k) la sottoscrizione del richiedente, o di persona espressamente delegata dal medesimo con atto scritto, a pena di nullità.
5. Alla domanda devono essere allegati eventuali altri documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione richiesta. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti **dal D.P.R. n.445 del 28/12/2000** e successive modificazioni ed integrazioni.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area

Articolo 38 - Termine per la conclusione del procedimento amministrativo

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 30 dalla data di presentazione della domanda salvo le richieste di occupazioni inferiori alle 4 ore il cui termine è di 10 giorni dalla data di presentazione.
2. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale il richiedente provvede mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso il termine iniziale del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa da parte dell'Ufficio competente, come risultante dall'apposito avviso.

Articolo 39- Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o in quelli relativi al richiedente ovvero carente della documentazione necessaria, il responsabile del procedimento formula all'interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, apposita richiesta di integrazione indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la lettera raccomandata di cui al comma precedente.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
5. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad acquisire il parere tecnico del Settore Polizia Locale inoltrando al responsabile dell'unità organizzativa in oggetto la medesima domanda. Tale parere tecnico deve essere espresso e comunicato nel termine 10 giorni dalla trasmissione della documentazione.
6. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude necessariamente il procedimento amministrativo con l'adozione di un provvedimento espresso e motivato.
7. Con tale provvedimento il responsabile del procedimento accoglie o denega la richiesta di occupazione. In ogni caso l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo di accoglimento dell'istanza di parte deve necessariamente precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico, o del relativo spazio soprastante o sottostante.
8. Il provvedimento negativo indica nella motivazione i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato il mancato accoglimento della richiesta. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso alle competenti autorità giurisdizionali.
9. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, acquisisce al provvedimento di accoglimento la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti del procedimento amministrativo. La predetta nota costituisce parte integrante del documento ai sensi dell'articolo 63, comma 1, del Decreto Legislativo 15/12/97 n. 446.
10. Il provvedimento di concessione, rilasciato dal responsabile del procedimento, è comunicato all'interessato nel termine di 10 giorni dalla adozione del medesimo.
11. Qualora, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessando il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche, si renda necessaria la previsione di un deposito cauzionale a titolo di garanzia per i danni derivanti dall'occupazione del suolo pubblico, l'entità della medesima è determinata nel provvedimento concessorio.
12. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, ed è restituita entro il termine di 15 giorni dalla data di verifica, da parte del responsabile del procedimento, della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

13. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
- a) la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
 - b) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - c) gli adempimenti e gli obblighi del concessionario;
 - d) l'entità dell'eventuale deposito cauzionale.

Articolo 40- occupazioni temporanee ricorrenti

1. Nel caso in cui un utente preveda di effettuare nel corso dell'anno solare molteplici richieste di occupazione del suolo, su istanza dell'interessato è possibile adottare la seguente procedura semplificata:
 - a) l'interessato presenta istanza nelle modalità consuete, specificando che opta per la procedura delle occupazioni temporanee ricorrenti, di cui al presente articolo; all'istanza deve essere allegata copia del proprio documento d'identità, sottoscritta in originale;
 - b) l'interessato, contestualmente alla prima istanza, provvede a versare gli oneri d'istruttoria e IL CANONE corrispondenti alla prima richiesta; le istanze successive alla prima vengono autorizzate anche in attesa dei pagamenti, secondo i seguenti punti C e D;
 - c) l'interessato ha la facoltà di versare in un'unica soluzione, entro il 31 dicembre dell'anno in corso, IL CANONE dovuta per tutte le occupazioni effettivamente realizzate oltre la prima;
 - d) l'interessato ha la facoltà di versare in un'unica soluzione, entro il 31 dicembre dell'anno in corso, gli oneri d'istruttoria corrispondenti alle ulteriori istanze presentate, oltre alla prima
2. Qualora l'interessato opti per la procedura delle occupazioni temporanee ricorrenti, ma non ne segua con precisione le modalità di effettuazione, tali occupazioni sono considerate abusive.
3. La disciplina del presente articolo deroga a quella contenuta nel Capo IV del presente Regolamento, per tutto ciò in cui le norme risultino non compatibili.

Articolo 41- Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza ed al controllo l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di sub-ingresso non oltre 15 giorni dal trasferimento. In tale richiesta devono essere altresì indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.

Articolo 42- Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 29, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 43- Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub-concessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 40, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o

autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 44- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 40, comma 1, lettera d), relativa al divieto di sub-concessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 45- Modifica, sospensione, revoca o rinuncia della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.
3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione motivata diretta all'amministrazione.
4. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone ove versato e dell'eventuale deposito cauzionale previsto. Non sono altresì rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
5. Se l'occupazione è ancora in corso all'atto della comunicazione della rinuncia il rimborso del canone versato è limitato al solo periodo di mancata occupazione.
6. La restituzione dell'eventuale deposito cauzionale è disposta nel termine di 15 giorni dalla comunicazione della rinuncia

Articolo 46- Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovati automaticamente di anno in anno salvo che il titolare comunichi la volontà di non rinnovarla. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare comunicazione di cessazione entro il 30 novembre.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, tre giorni prima della scadenza, domanda di proroga all'Ufficio competente, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 47- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;

- c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti moltiplicatori relativi ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed indicati nell'**allegato 2** del presente regolamento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 48- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie.
2. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 30 % rispetto alla 1^a categoria.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
4. L'elenco delle strade appartenenti alle diverse categorie è riportato nell'**allegato 1** del presente Regolamento.

Articolo 49- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche annuali o permanenti, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura base della tariffa è determinata in proporzione alle ore effettive di occupazione con le seguenti specifiche:
 - a) occupazione fino a 4 ore per più giorni consecutivi: riduzione del 50% sulla tariffa giornaliera;
 - b) occupazione da 4 a 6 ore: riduzione del 30% sulla tariffa giornaliera;
 - c) occupazione da 6 a 24 ore: si applica la tariffa giornaliera.

Articolo 50- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni;
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi senza l'utilizzo di animali, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 20 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq. In tali occupazioni non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.
4. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi con l'utilizzo di animali si applica la tariffa maggiorata di cui all'allegato 2;
5. Per le occupazioni del sottosuolo il canone annuo è ridotto ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi il canone va applicato fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, il canone è aumentato di un quarto per ogni

mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

6. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.
7. Non sono assoggettabili al pagamento del canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori al metro quadrato o lineare.
8. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo dell'occupazione.
9. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa;
10. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria stabilita dalla legge di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n° 160, modificato dal comma 848, Art. 1 della legge di bilancio 2021 (L. 30/12/2020 n.178) riportata nell'**allegato 2** del presente Regolamento. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non potrà essere inferiore a €. 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.
11. Al pagamento del canone deve essere allegata la certificazione del numero degli utenti al 31/12 dell'anno precedente.
12. A seguito dell'emanazione dell'articolo 5 comma 14 – quinquies del decreto legge n. 146 del 2021 convertito dalla legge n. 215 del 2021 è introdotta l'interpretazione autentica dell'articolo 1 comma 831 della legge n. 160 del 2019:
 - a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;
 - b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro”.
13. Per l'occupazione permanenti del territorio comunale attraverso la realizzazione di cappotti termici non esenti ai sensi del successivo articolo 57 comma 1 lettera o), il canone dovuto può essere definitivamente assolto mediante il pagamento di una somma pari a venti annualità che deve essere versata in un'unica soluzione prima del rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 51- Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
4. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico a condizione che risultino non utilizzati o non utilizzabili. In tutti gli altri casi, tutti gli accessi carrabili devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 22 del Codice della Strada e soggetti al pagamento del relativo canone.
5. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.
6. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. L'eventuale messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 52

Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari a €. 800,00 per ogni impianto insistente sul territorio comunale. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 della legge 160/2019 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato in base ai giorni di effettiva occupazione in base alla tariffa di cui al comma precedente.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.
7. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è stabilito nell'allegato 2 parte 1 del presente Regolamento.

Articolo 53

Posizionamento contenitori per la raccolta degli indumenti usati

1. Il collocamento di contenitori per la raccolta di indumenti usati da parte di associazioni, enti e /o aziende, è concesso previa specifica autorizzazione;
2. Il numero massimo di contenitori collocabili sul territorio comunale è calcolato con rapporto 1 /

1000 in riferimento al numero di abitanti

3. I contenitori dovranno essere ubicati in maniera tale da garantire idoneo servizio a tutta la cittadinanza. In particolare il 40% dovrà essere collocato a Rescalda, il 40% a Rescaldina ed il 20% nella zona "oltre saronnese".
4. L'ubicazione precisa dei contenitori dovrà essere concordata con la Polizia Locale in sede di autorizzazione e comunque non dovrà creare intralcio o pericolo alla circolazione stradale, tenuto conto anche delle operazioni di svuotamento.
5. Il richiedente dovrà presentare apposita domanda alla quale dovrà essere obbligatoriamente allegata idonea documentazione comprovante i requisiti professionali per la gestione ed il trasporto dei rifiuti;
6. L'autorizzazione può essere concessa per un massimo di tre anni ed è rinnovabile solo in presenza di formale richiesta dell'intestatario 30 gg prima della scadenza
7. L'autorizzazione può essere concessa, in riferimento alle singole richieste, per un massimo di 5 contenitori;
8. In numero superiore potranno essere altrimenti autorizzati per il raggiungimento del numero massimo collocabile sul territorio comunale, in rapporto alle richieste pervenute;
9. Il titolare dell'autorizzazione è soggetto al pagamento del COSAP in base ai coefficienti indicati nell'articolo 25 del presente regolamento;
10. Il contenitore dovrà essere regolarmente svuotato al fine di impedire l'accumulo di rifiuti nella parte esterna dello stesso e sarà onere del concessionario, provvedere alla pulizia esterna ed allo smaltimento dei rifiuti abbandonati all'esterno. Il concessionario dovrà inoltre mantenere in perfetta efficienza i contenitori, provvedendo alla loro riparazione o sostituzione qualora si renda necessario mantenendone il decoro e riducendo al minimo il rischio di incidenti durante le operazioni di conferimento dei rifiuti.
11. L'autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento qualora il concessionario non rispetti il presente regolamento o gli obblighi contenuti nell'atto di autorizzazione;
12. L'amministrazione Comunale ha facoltà di richiedere lo spostamento del contenitore, qualora, per motivi sopravvenuti di sicurezza stradale, lo stesso crei intralcio o pericolo.

Articolo 54- Chioschi

1. L'occupazione tramite chioschi è considerata permanente. La concessione del suolo pubblico attraverso la collocazione di chioschi, è regolamentata dal vigente regolamento per la disciplina del commercio su Aree Pubbliche, in quanto gli stessi soggiacciono alla medesima normativa;
2. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è stabilito nell'allegato 2 del presente Regolamento

Articolo 55- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 56- Agevolazioni

1. Il canone **per le occupazioni temporanee del suolo pubblico**, determinato ai sensi degli articoli precedenti, è ridotto come segue:
 - a) periodo di occupazione da 0 a 15 giorni consecutivi nessuna riduzione;
 - b) ~~durata superiore a~~ periodo di occupazione da **16 a 30** giorni consecutivi, il canone è commisurato con una riduzione del 25% a partire dal 16° giorno;
 - c) ~~per le occupazioni temporanee del suolo pubblico di durata~~ **periodo di occupazione** superiore a 30 giorni consecutivi, il canone è commisurato con una riduzione del 40% a partire dal 31° giorno;
2. Non sono considerate continuative le occupazioni temporanee con banchi di vendita di ambulanti, effettuate nelle aree di mercato.
3. ~~Tali riduzioni non sono cumulabili tra di loro.~~

Articolo 57- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- b) Occupazioni di durata non superiore alle 24 ore per l'attuazione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero, organizzate o promosse da Onlus, associazioni sportive iscritte al CONI, o associazioni iscritte alle consulte cittadine;
 - c) le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune anche se congiuntamente con altri enti;
 - d) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) i passi carrabili;
 - h) le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - i) le occupazioni che non si protraggono per più di 4 ore. Le occupazioni di quattro ore giornaliere che vengono richieste per più giorni consecutivi, non rientrano nell'esenzione ma il canone dovrà essere corrisposto in base alle ore effettive di occupazione cumulate nei giorni richiesti.;
 - j) vasche biologiche;
 - k) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - l) le occupazioni realizzate con rastrelliere per le biciclette al servizio del cittadino;
 - m) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
 - n) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
 - o) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile, ovvero con cappotti termici aventi le caratteristiche indicate nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 25 febbraio 2022;
 - p) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con tende aggettanti;
 - q) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento.
2. La giunta Comunale, nei limiti della legislazione vigente, può stabilire annualmente quali tipologie di occupazioni esentare dal pagamento del Canone Unico.

Articolo 58- Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016 e ss.mm.i, così come aggiornato dall'art. 1 c. 786 e successivi, della L.160/2019 (bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria dedicato);
2. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
3. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al momento del rilascio o consegna della concessione ed esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, qualora

l'importo del canone annuo sia superiore ad € 250,00.

6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 59- Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016 e ss.mm.i, così come aggiornato dall'art. 1 c. 786 e successivi, della L.160/2019 (bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria dedicato);
2. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio o consegna dell'autorizzazione;
3. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate qualora l'importo del canone sia superiore ad € 250,00.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione;

Articolo 60- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del regolamento delle entrate;
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 61- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.

Articolo 62- Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni

1. Sulle somme omesse, anche parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Qualora il pagamento del canone sia eseguito spontaneamente dopo la scadenza prevista, ma comunque entro 30 giorni, il concessionario estingue il debito pagando contestualmente l'importo dovuto, maggiorato del 3,00%, mentre se il versamento complessivo fosse effettuato entro sei mesi dal termine originario e non fossero già iniziate le attività di accertamento da parte del Comune o del concessionario, la maggiorazione sarà pari al 3,75% **se versata contestualmente al canone dovuto.**
3. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento. Se l'occupazione abusiva è realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, l'importo dell'indennità è calcolato a partire dal giorno della loro installazione o dal momento nel quale viene accertata l'installazione; negli altri casi l'occupazione abusiva si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente quello in cui è stata accertata la violazione.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata

rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

5. Le sanzioni ed indennità di cui ai precedenti commi 1 e 2, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento delle entrate.

Articolo 63- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 15,00.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 64– Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Tutte le norme relative alla gestione delle aree e del rilascio delle concessioni e dello svolgimento dei mercati, sono contenute nel vigente regolamento per la disciplina del commercio su Aree Pubbliche, al quale si rinvia.

Articolo 65- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 66- Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal vigente Regolamento per la disciplina del commercio su Aree Pubbliche, al quale si rinvia.

Articolo 67- Criteri per la determinazione del canone

1. L'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata per la durata del periodo di occupazione in relazione alla misura giornaliera di tariffa, rapportata alla corrispondente fascia oraria,
2. Per le occupazioni realizzate in occasione del mercato di Rescalda, il canone dovuto dagli operatori commerciali titolari di posto fisso, è ridotto nella misura indicata nell'**allegato 2** del presente Regolamento.
3. Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati straordinari, il canone è aumentato nella misura indicata nell'**allegato 2** del presente Regolamento.

Articolo 68- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in due categorie come indicato al precedente articolo 46 del presente Regolamento cui si rimanda integralmente.

Articolo 69- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni temporanee su aree mercatali, sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
 - a) dalle ore 06:00 alle ore 14:00;
 - b) dalle ore 12:00 alle ore 18:00;
 - c) dalle ore 06:00 alle ore 18:00;
2. L'importo del canone dovuto, assorbe quanto dovuto a titolo di TARI giornaliera o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 70- Occupazioni abusive

1. Per le occupazioni abusive, valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 36 del presente Regolamento.

Articolo 71- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 72- Versamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016 e ss.mm.i, così come aggiornato dall'art. 1 c. 786 e successivi, della L.160/2019 (bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria dedicato).
2. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore a euro 250,00. E' consentito il versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre qualora l'importo dovuto sia superiore ad € 250,00.
3. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio consegna della concessione/autorizzazione
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato al Comune in base a quanto stabilito dall'articolo 2-bis del D.L. 22 ottobre 2016 n° 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n° 255.
6. Per le occupazioni di cui al comma 4 del precedente articolo 66, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio.

Articolo 73- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale delle Entrate;

Articolo 74- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.

Articolo 75- Indennità - Maggiorazioni – Sanzioni

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Qualora il pagamento del canone sia eseguito spontaneamente dopo la scadenza prevista, ma comunque entro 30 giorni, il concessionario estingue il debito pagando contestualmente l'importo dovuto, maggiorato del 3,00%, mentre se il versamento complessivo fosse effettuato entro sei mesi dal termine originario e non fossero già iniziate le attività di accertamento da parte del Comune o del concessionario, la maggiorazione sarà pari al 3,75% **se versata contestualmente al canone dovuto.**
3. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento. Se l'occupazione abusiva è realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, l'importo dell'indennità è calcolato a partire dal giorno della loro

installazione; negli altri casi l'occupazione abusiva si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente quello in cui è stata accertata la violazione.

4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
5. Le sanzioni ed indennità di cui ai precedenti commi 1 e 2, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento comunale delle Entrate

Articolo 76- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 15,00.

Articolo 77

Disposizioni finali e transitorie

1. Con l'approvazione del presente, si intendono abrogati ad ogni effetto di legge, i precedenti regolamenti comunali che riguardano la materia in oggetto, nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le presenti norme.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si richiamano le disposizioni contenute nella normativa di settore vigente in materia.

Articolo 78

Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua adozione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge.

Allegato 1

- elenco strade in categoria speciale – esposizione pubblicitaria –
- elenco strade nelle varie categorie – occupazione suolo –

Allegato 2

- tariffe e coefficienti moltiplicatori
 - CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
 - CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
 - CAPO IV - OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
 - CAPO V – CANONE MERCATALE